

LA POTENZIALE “PROCICLICITÀ” DI ALCUNE REGOLE A
TUTELA DEI C.DD. CONTRAENTI DEBOLI ED IL DIRITTO
DELLA CONCORRENZA NELLA CRISI ECONOMICO-
SANITARIA

*THE POTENTIAL “PROCICLICITY” OF SOME RULES TO
PROTECT THE C.DD. WEAK CONTRACTORS AND THE LAW OF
COMPETITION IN THE ECONOMIC-HEALTH CRISIS*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 14, febrero 2021, ISSN: 2386-4567, pp. 488-513



Giovanni BERTI
DE MARINIS

ARTÍCULO RECIBIDO: 18 de agosto de 2020

ARTÍCULO APROBADO: 15 de noviembre de 2020

RESUMEN: Il diffondersi della pandemia da COVID-19 ha posto a durissima prova il mercato e, quindi, le norme che lo disciplinano. Le misure di confinamento imposte al fine di evitare il propagarsi del contagio hanno messo in luce l'attuale inadeguatezza di alcune disposizioni che disciplinano i rapporti contrattuali evidenziando come una loro rigida applicazione in un contesto economico tanto peculiare causerebbe seri ed ingenti danni al mercato. Partendo da tali premesse, il lavoro analizza la potenziale prociclicità di alcune norme a tutela del contraente debole ponendo l'accento sulla necessità di stimolare un diritto dell'emergenza che si fondi su approcci normativi meno rigidi e maggiormente attenti alle multiformi esigenze dei mercati.

PALABRAS CLAVE: Diritto dei contratti; mercato; concorrenza; pandemia; COVID-19; contraente debole; prociclicità delle norme; diritto dell'emergenza.

ABSTRACT: *The spread of the pandemic from COVID-19 has put a strain on the market and, therefore, the rules that govern it. The confinement measures imposed in order to avoid the spread of contagion have highlighted the current inadequacy of some provisions governing contractual relationships, highlighting how their strict application in such a peculiar economic context would cause serious and significant damage to the market. Starting from these premises, the work analyzes the potential procyclicality of some rules to protect the weak contractor by placing the emphasis on the need to stimulate an emergency law that is based on less rigid regulatory approaches and more attentive to the multifarious needs of the markets.*

KEY WORDS: *Contract law; pandemic; COVID-19; weak contractor; market; competition; procyclicality of norms; emergency law.*

SUMARIO.- I. PANDEMIA, MERCATO E POTENZIALE IMPATTO NEGATIVO DELLE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE: INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA. – II. IL RAPPORTO FRA LE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE E STRUTTURA CONCORRENZIALE DEL MERCATO: IL PRIVATE ENFORCEMENT QUALE STRUMENTO DI DISCIPLINA DEL MERCATO. – III. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI NORME A PROTEZIONE DEL CONTRAENTE DEBOLE ED I COSTI ECONOMICI DELLE TUTELE CONTRATTUALI IN UN MERCATO CONCORRENZIALE. – IV. LA PANDEMIA NEL MERCATO TURISTICO: APPROCCIO NAZIONALE “ANTICICLICO” DEL DIRITTO EMERGENZIALE NELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI RECESSO DAI PACCHETTI TURISTICI NELL’ORIGINARIA FORMULAZIONE DELL’ART. 88 BIS DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18. – V. SEGUE: DISPOSIZIONI DOMESTICHE E POTENZIALE CONTRASTO CON LA DIRETTIVA 2016/2302/UE: L’ATTUALE PORTATA DELL’ART. 88 BIS DEL D.L. N. 18 DEL 2020. – VI. “PROCICLICITÀ” DI ALCUNE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE, ESIGENZA DI SALVAGUARDARE LA CONCORRENZA NEL MERCATO UNICO E NECESSITÀ DI UN DIRITTO EMERGENZIALE EUROPEO DEI CONTRATTI.

I. PANDEMIA, MERCATO E POTENZIALE IMPATTO NEGATIVO DELLE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE: INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA.

Al di là delle evidenti e drammatiche conseguenze sanitarie determinate dal diffondersi del contagio da coronavirus, l’attenzione del giurista deve anche concentrarsi sulle ricadute che le misure adottate al fine di contenere il diffondersi della pandemia stanno avendo sulla dinamicità del mercato. Tali misure, iniziate con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è avvenuta la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, hanno spinto il nostro Ordinamento ad adottare provvedimenti¹ che hanno fortemente – pur se temporaneamente – limitato le libertà fondamentali degli individui². L’esigenza di proteggere il “bene” salute e di non portare al collasso i sistemi

- ¹ Sulle incongruenze emergenti all’interno delle disposizioni d’urgenza emanate al fine di fronteggiare le conseguenze che il coronavirus può avere sugli adempimenti contrattuali, MONTEVERDE, A.: “L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore”, in AA. VV.: *Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali* (curato da M. IRRERA), Res, Torino, 2020, pp. 144 ss.
- ² Si veda, sotto un profilo pubblicistico, le riflessioni di MASSA PINTO, I.: “La tremendissima lesione del Covid-19 (anche) ai giuristi”, *Questione giustizia*, del 18 marzo 2020 e AZZARITI, G.: “I limiti costituzionali della situazione di emergenza provocata dal Covid 19”, *ivi*, del 27 marzo 2020, il quale distingue la “legittimità dei fini” dalla dubbia “legalità dei mezzi” utilizzati per raggiungere i primi. Critici, sul punto, anche ANIS, M.: “Il bisticcio del potere”, *La Repubblica*, 3 marzo 2020; CLEMENTI, F.: “Coronavirus, quando l’emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm”, *Il Sole 24 Ore*, 13 marzo 2020; PLUTINO, M.: “I decreti di Conte sul Coronavirus”, *Il Riformista*, 14 marzo 2020.

• Giovanni Berti de Marinis

Ricercatore di tipo B di Diritto dell’economia, Università degli Studi di Perugia. E-mail: giovanni.bertidemarinis@unipg.it

sanitari nazionali ha di fatto obbligato a subordinare le pur fondamentali esigenze del mercato alla tutela di interessi e valori ancor più elevati. Nella speranza che la normalità riprenda il sopravvento, sono però sotto gli occhi di tutti le ricadute negative che la quasi paralisi delle dinamiche concorrenziali del mercato ha avuto e continuerà ad avere per un lungo periodo di tempo³.

Evidenti e persistenti sono, infatti, le sollecitazioni alle quali risultano esposte le imprese sottoposte ad una forzata inattività nell'immediato e, inoltre, a dover fare i conti con uno scenario futuro di mercato contraddistinto da elevatissimi margini di incertezza – sia economici che normativi - e, soprattutto, da inediti costi che le stesse dovranno giocoforza sostenere al fine di allinearsi alle nuove regole di sicurezza che verranno introdotte.

Tutto ciò ha generato un nuovo scenario di mercato che, in questa prima fase, ha compresso a tal punto la concorrenza da determinare di fatto un suo tendenziale azzeramento e, in una seconda fase, imporrà alle imprese di qualunque settore una riorganizzazione tale da rendere ipotizzabile l'impossibilità di tornare ad offrire i medesimi beni o servizi allo stesso prezzo. Una sofferenza che verrà percepita, in particolare, dalle piccole realtà economiche del tutto impreparate – strutturalmente e patrimonialmente – a tale inevitabile evento. Ciò potrebbe determinare la scomparsa di un folto numero di operatori economici con i quali verrebbe meno anche una ampia e variegata offerta di beni e servizi sulla quale si fonda, di fatto, il corretto articolarsi dei meccanismi concorrenziali.

Data questa situazione di fatto, il profilo che qui si intende brevemente sviluppare riguarda il ruolo che in tale scenario possono svolgere le disposizioni a tutela del contraente debole per una più corretta, equilibrata ed efficiente disciplina del mercato. Il dubbio di fondo che si tenterà di dirimere è se alcune di tali regole, dal sicuro impatto positivo se applicate in mercati dinamici, possano però generare più problemi di quanti ne risolvano se applicate in maniera rigida a mercati ai quali, pur se momentaneamente, venga preclusa quell'intraprendenza che è l'anima di ogni attività di impresa.

È evidente, infatti, che nella fase c.d. di *lockdown* abbiamo consumato senza poter produrre⁴, siamo andati avanti sfruttando l'abbrivio di una macchina che, però, procedeva a motore spento. Tale dato non può essere trascurato nell'analizzare l'impatto che le disposizioni a protezione dei c.dd. contraenti deboli hanno sul mercato al fine di verificare quale dovrebbe essere l'atteggiamento che

3 Nota inoltre SCOGNAMIGLIO, C.: "L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista", *giustiziavivile.com*, 2020, pp. 1 ss. che tali ripercussioni patrimoniali saranno sicuramente più estese cronologicamente rispetto alla cessazione dell'emergenza sanitaria.

4 DI RAIMO, R.: "Le discontinuità che seguono i grandi traumi. Pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda", *giustiziavivile.com*, 2020, p. 3.

il legislatore – domestico ma soprattutto europeo data la matrice delle suddette disposizioni – dovrebbe assumere di fronte a crisi di questo genere.

II. IL RAPPORTO FRA LE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE E STRUTTURA CONCORRENZIALE DEL MERCATO: IL PRIVATE ENFORCEMENT QUALE STRUMENTO DI DISCIPLINA DEL MERCATO.

Non sembra qui il caso di soffermarsi diffusamente sull'incalzante evoluzione diacronica che ha caratterizzato l'approccio normativo alla tutela dei contraenti deboli⁵ che, sfrondata della sua pur presente impronta paternalistica, assume con sempre più evidenza la posizione di complesso di disposizioni che contribuiscono in maniera decisa a regolare correttamente i processi concorrenziali⁶. Con tali disposizioni si vuole cioè conferire una particolare conformazione a tutti quei rapporti giuridici – contrattuali, precontrattuali e postcontrattuali⁷ - che concludono il complesso ed articolato processo di produzione di beni e/o servizi all'interno delle moderne economie. Una volta che un determinato bene o servizio sia stato messo a disposizione del "consumatore", lo stesso esce fuori dal circuito produttivo/distributivo per essere, per l'appunto, semplicemente consumato.

Nonostante tale considerazione, appare chiara la rilevanza economica – e, per l'effetto, la peculiare attenzione giuridica - riservata a tale fase dal momento che tutto il procedimento di produzione e distribuzione – a sua volta composto dall'acquisto di beni e/o servizi che vengono però integrati all'interno di un ciclo produttivo - viene attivato proprio in funzione di tale ultimo passaggio economico che giustifica lo sforzo realizzato a monte⁸. Da qui deriva, come accennato, la volontà di riconoscere a tale rapporto un peculiare statuto giuridico che, *bottom up*, riesca ad influenzare positivamente l'intero percorso produttivo/distributivo rendendolo maggiormente efficiente e funzionalizzandolo, come si vedrà, all'offerta di beni o servizi che, nel rapporto qualità/prezzo, riescano ad intercettare le esigenze dei destinatari ultimi degli stessi. Tutto ciò, calato nel contesto di un mercato

5 Su cui, da ult., *vid.* DE CRISTOFARO, G.: "40 anni di diritto europeo dei contratti dei consumatori: linee evolutive e prospettive future", *Contratti*, 2019, pp. 177 ss.

6 LEARY, T.B.: "Competition law and consumer protection law: Two wings of the same house", *Antitrust Law Journal*, 2005, pp. 1147 ss.; PRIDDIS, S.: "Competition and Consumer Law in the UK", *Antitrust*, 2007, pp. 89 ss.; BARELA, M.: "La consapevolezza del consumatore nella costruzione giuridica del mercato (rileggendo la pagina di Tullio Ascarelli)", *Riv. dir. industriale*, 2019, p. 177. Analizza invece i riflessi che in termini di tutela dei consumatori possono avere le disposizioni rivolte a disciplinare correttamente la concorrenza, VEDDER, H.: "Competition law and consumer protection: How competition law can be used to protect consumers even better or not", *European Business Law Review*, 2006, pp. 83 ss.

7 Sull'ampiezza del c.d. "atto di consumo", *vid.* CAPOBIANCO, E.: "Art. 1", in AA. VV.: in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza* (curato da E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA e G. PERLINGIERI), 2^a ed., Esi, Napoli, 2018, pp. 3 ss.

8 Preliminarmente, sul rapporto fra diritto del mercato e diritto dei consumatori, pur se con specifica attenzione al diritto regolatorio, *vid.* CAMARDI, C.: "La protezione dei consumatori tra diritto civile e regolazione del mercato. A proposito dei recenti interventi sul Codice del consumo", *Jus civile*, 2013, pp. 308 ss.

competitivamente concorrenziale, dovrebbe stimolare i professionisti a tenere condotte virtuose poiché è proprio tramite queste che i c.dd. contraenti forti potranno assumere una posizione centrale nel relativo mercato di riferimento⁹.

In tale contesto, la tutela del contraente considerato debole - che dovrebbe avvenire tramite norme che determinino il riequilibrio di posizioni geneticamente disequilibrate - appare essere più che l'obiettivo finale¹⁰, lo strumento attraverso il quale permettere al destinatario delle disposizioni di riacquisire centralità all'interno di un mercato che non si limita a subire passivamente¹¹. È dunque la funzione assegnata al contraente debole dalle moderne economie che giustifica e stimola l'adozione di misure giuridiche di riequilibrio al fine di imprimere una corretta disciplina al mercato dei beni e dei servizi di "consumo"¹².

La genetica debolezza nella quale viene a trovarsi il contraente svantaggiato – ed alla quale si è fatto sopra cenno – non determina infatti solo conseguenze negative sotto il profilo della disciplina del singolo rapporto ma, ampliando lo sguardo alla massa dei rapporti *standard* che compongono un determinato settore economico, incide in maniera estremamente seria anche sulla corretta conformazione del mercato di riferimento¹³. La debolezza del consumatore risiede, infatti, nella sua incapacità di scegliere in maniera consapevole i beni ed i servizi dei quali ha effettivamente bisogno risultando sovente risucchiato nel gorgo di un consumismo irrazionale. Ciò è dovuto alla capacità dei professionisti di generare bisogni e di imporre condizioni negoziali eccessivamente gravose ad un consumatore che, di fatto, si trasforma in soggetto che si limita a subire passivamente il mercato.

In un quadro così descritto, la predisposizione di disposizioni di settore in grado di ribilanciare il rapporto contraente debole/professionista trasforma il primo da mero soggetto passivo ed inconsapevole delle scelte economiche che compie, a soggetto attivo che, attraverso le proprie decisioni ed esercitando i propri diritti

9 Cfr., BARELA, M.: "La consapevolezza del consumatore nella costruzione giuridica del mercato (rileggendo la pagina di Tullio Ascarelli)", cit., pp. 185 ss.

10 Questa appare essere, invece, l'opinione di ALBANESE, A.: "I contratti dei consumatori tra diritto privato generale e diritti secondi", *Jus*, 2009, p. 349.

11 Rilevano l'importanza che nei moderni mercati assume la consapevolezza del destinatario finale dei prodotti o servizi, POSNER, R.: *Economic Analysis of Law*, 9^a ed., Wolters Kluwer, New York, 2020; IRTI, N.: "Persona e mercato", *Riv. dir. civ.*, 1995, p. 289; VAN DE BERGH R. e GIANNACCARI, A.: "L'approccio più economico nel diritto comunitario della concorrenza. Il più è troppo o non (ancora) abbastanza?", *Merc. conc. reg.*, 2014, p. 401; BARELA, M.: "La consapevolezza del consumatore nella costruzione giuridica del mercato (rileggendo la pagina di Tullio Ascarelli)", cit., p. 179.

12 Sul punto, *vid.* ZOPPINI, A.: "Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai 'codici di settore' (lo ius variandi nei del consumo e delle comunicazioni elettroniche)", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 149.

13 Gli *standard* contrattuali vengono elaborati dall'impresa e proposti alla massa dei potenziali clienti rendendo evidente come la standardizzazione del regolamento contrattuale sia un problema non solo del singolo contraente ma dell'intero mercato. Sul punto, *vid.* le considerazioni di DE NOVA, G.: *Il contratto alieno*, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2010, *passim*. Va inoltre segnalato come tale standardizzazione dei modelli contrattuali porta sovente le grandi imprese a proporre i medesimi schemi negoziali su base mondiale. Lo rilevano, pur con differenti impostazioni, GALGANO, F.: *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 209 ss.; BIN, M.: "La circolazione internazionale dei modelli contrattuali", *Contr. Impr.*, 1993, pp. 475 ss.

nei confronti del professionista, contribuisce ad orientare il mercato favorendo tutti quei soggetti professionali che, in maniera virtuosa, offrono beni e servizi alle migliori condizioni ed al miglior rapporto qualità/prezzo. Se i professionisti si rapportano a consumatori consapevoli e protetti, sarà per loro impossibile – o quantomeno molto più difficile - porre in essere atteggiamenti economici volti all'approfittamento. Ciò li obbligherà a partecipare al mercato seguendo le regole della corretta concorrenza poiché il loro successo economico nel mercato dipenderà esclusivamente dalla loro capacità di offrire i propri prodotti in maniera da incrociare le esigenze del pubblico ed i suoi bisogni¹⁴.

Tale ruolo assegnato alle disposizioni a tutela del contraente debole è stato riconosciuto in maniera estremamente agevole in relazione alle disposizioni di *public enforcement*¹⁵ contenute all'interno dei codici di settore stentando però ad essere ancora riscontrato fra le finalità ultime dell'ampio complesso di norme di *private enforcement*.

Si può oggi però affermare che tali distinti apparati di *enforcement*, che conservano ovviamente forti differenze¹⁶, presentano però una comunione di finalità che, con estrema sintesi, potrebbero essere individuate nell'esigenza di stimolare, oltre alla tutela del soggetto debole, anche l'efficienza delle transazioni e la stabilità del mercato¹⁷.

Se infatti appare fuori dubbio l'esigenza di una attenta regolamentazione pubblicistica dell'attività economica, dall'altro sembra sempre più opportuno stimolare una lettura sinergica dei due apparati di *enforcement*¹⁸. In questo senso, sia la disciplina sostanziale che sanzionatoria di matrice privatistica sarebbe in grado di

14 Nota che la corretta regolamentazione del contratto incide su una corretta regolamentazione dei processi concorrenziali di mercato, ALPA, G.: "Contratti di massa, Profili generali", *Enc. Dir.*, Agg. I, Giuffrè, Milano, 1997, p. 408.

15 Segnatamente, le disposizioni contenute agli artt. 18 ss. c. cons. sulle Pratiche commerciali scorrette e l'art. 37 bis c. cons. in relazione alla tutela amministrativa riservata alle clausole vessatorie.

16 Cfr. le considerazioni di carattere generale di D'ALBERTI, M.: "Poteri regolatori tra pubblico e privato", *Dir. amm.*, 2013, pp. 607 ss.

17 MAK, V.: "The Consumer in European Regulatory Private Law", *Tilburg Private Law Working Paper Series*, 2015, pp. 1 ss.

18 Evidenziano la necessità di un coordinamento fra i due sistemi di *enforcement* al fine di ottenere una ottimale regolamentazione del mercato concorrenziale, DENOZZA, F. e TOFFOLETTI, L.: "Le funzioni delle azioni private nel libro bianco sul risarcimento del danno antitrust: compensazione, deterrenza e coordinamento con l'azione pubblica", in AA. VV.: *Il private enforcement delle norme sulla concorrenza* (a cura di F. ROSSI DAL POZZO e B. NASCIBENE), Giuffrè, Milano, 2009, p. 116. La problematica è sentita anche al di fuori del nostro Paese. Per l'esperienza inglese, RODGER, B.J.: "The Public Private Enforcement Relationship", in AA. VV.: *Il private enforcement nel diritto comunitario della concorrenza: ruolo e competenze dei giudici nazionali* (a cura di G.A. BENACCHIO e M. CARPAGNANO), Cedam, Padova, 2009, pp. 157 ss. Di sistema integrato parla BATTELLI, E.: "L'intervento dell'Autorità Antitrust contro le clausole vessatorie e le prospettive di un sistema integrato di protezione dei consumatori", *Eur. dir. priv.*, 2014, pp. 207 ss. Da ult., si veda, volendo, BERTI DE MARINIS, G.: *Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione*, Esi, Napoli, 2019, pp. 5 ss.

supportare, in un virtuoso rapporto di reciproco sostegno, gli interventi di natura pubblicistica orientati alla corretta regolamentazione dei processi economici¹⁹.

Il *private enforcement*²⁰, quindi, andrebbe maggiormente valorizzato nel moderno diritto dell'economia quale apparato di regole e sanzioni non più relegato esclusivamente alla disciplina di rapporti privati, ma portatore di potenziali riflessi sistemici comportando la nascita di un rapporto osmotico fra regole del contratto e regole del mercato²¹.

III. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI NORME A PROTEZIONE DEL CONTRAENTE DEBOLE ED I COSTI ECONOMICI DELLE TUTELE CONTRATTUALI IN UN MERCATO CONCORRENZIALE.

Tali considerazioni preliminari appaiono necessarie al fine, da un lato, di affermare la potenziale influenza delle regole del contratto sulla conformazione dei mercati nei quali quelle disposizioni si applicano e, dall'altro, la necessità di verificare la "qualità" di tali norme da cui dipende la loro capacità di essere strumenti in grado di garantire, anche nelle fibrillazioni di mercato, una corretta ed equilibrata risposta ordinamentale.

Se comune è la funzione ultima assolta da tale massa di disposizioni, bisogna però distinguere le ragioni concrete che, di volta in volta, muovono la penna del legislatore. Va detto, sotto tale profilo, che la grande maggioranza delle norme a tutela del c.d. contraente debole sono rivolte a prevenire potenziali approfittamenti da parte del soggetto forte o a sanzionare soprusi già perpetrati

19 Sul punto, di recente, SARTORI, F.: *Informazione economica e responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 162 ove evidenzia che "sanzioni pecuniarie amministrative e civili pur differenziandosi sul piano strutturale presentano caratteri omogenei su quello funzionale: si tratta infatti di tecniche normative teleologicamente orientate a realizzare un disegno di controllo sociale delle condotte degli attori del mercato e quindi ad influire sul ruolo svolto dai diversi soggetti summenzionati nel processo di produzione, diffusione e controllo delle informazioni". Per la letteratura straniera, evidenziava la necessità di implementare entrambe le forme di tutela SHAVELL, S.: *Foundations of economic analysis of law*, Belknap Press, Harvard, 1984, pp. 589 ss.

20 Su cui, preliminarmente, LANDES, W.M. e POSNER, R.A.: "The Private Enforcement of Law", *Journal of Legal Studies*, 1975, pp. I ss.

21 A riprova di ciò, basti segnalare come lo stesso legislatore tenda ad affiancare rimedi privatistici a settori tendenzialmente rientranti nel *public enforcement* e rimedi pubblicistici in settori normalmente ricadenti all'interno del *private enforcement*. Rientrano nel primo caso le tutele di natura civilistica che il destinatario di una pratica commerciale scorretta può attivare personalmente nei confronti del professionista ai sensi della dir. 2014/103/UE recepita con d.l. 19 gennaio 2017, n. 3. Risulta invece espressione del coinvolgimento di tutele di natura pubblicistica all'interno di ambiti tendenzialmente interessati da disposizioni privatistiche, l'art. 37 bis c. cons. V., sul primo profilo, GIANNACCARI, A.: "In tema di private enforcement: sulla rotta giusta?", *Merc. conc. reg.*, 2017, pp. 143 ss.; GRANELLI, C.: "Pratiche commerciali scorrette: tutele individuali", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 1074 ss.; MAGLI, C.: "Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici nel contesto della responsabilità sociale d'impresa", *Contr. impr.*, 2019, pp. 716 ss. Sul secondo profilo, invece, MINERVINI, E.: "La tutela amministrativa contro le clausole vessatorie nei contratti del consumatore", *Nuove leggi civ. comm.*, 2012, pp. 563 ss.; ANGELONE, M.: "La nuova frontiera del 'public antitrust enforcement': il controllo amministrativo avverso le clausole vessatorie", *Rass. dir. civ.*, 2014, pp. 16 ss.; ROSSI CARLEO, L.: "Art. 37 bis", in AA. VV.: *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza* (a cura di E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA e G. PERLINGIERI), cit., pp. 240 ss.

dai medesimi soggetti tentando di rimuoverne gli effetti nocivi per chi li ha subiti e, più in generale, per il mercato²². Prevengono potenziali futuri abusi, ad esempio, tutte quelle disposizioni che sorvegliano la corretta formazione della volontà del contraente debole il quale, potendo agire nel mercato attraverso scelte consapevoli, da un lato tutela l'integrità del proprio consenso e, dall'altro, assume un ruolo attivo nel processo di produzione/distribuzione del bene o servizio vestendo la casacca di un vero e proprio arbitro del mercato²³. Hanno invece una funzione prevalentemente sanzionatoria di abusi già perpetrati da parte del professionista, tutte quelle disposizioni che modellano la reazione ordinamentale in maniera tale da permettere una più efficace ed agevole reazione da parte del contraente protetto rispetto a quelle assicurate dalle disposizioni di diritto comune. La disciplina sulle clausole vessatorie, sulla garanzia legale di conformità nella vendita di beni di consumo, sul danno da prodotti difettosi integrano, insieme ad altre, tale tipologia di disposizioni.

A tali provvedimenti – che per ovvie ragioni assolvono anche l'indiretta funzione di creare fiducia nel mercato da parte dei potenziali clienti consapevoli di essere sufficientemente protetti – si affiancano norme che, lungi dal prevedere una reazione rispetto ad una disfunzione – anche potenziale - introdotta dal contraente forte nel mercato, hanno esclusivamente lo scopo di stimolare l'accesso massivo a determinati settori economici. Tale obiettivo si persegue con disposizioni che vanno ad allocare i costi generati da eventi esterni ed imprevedibili proprio sul contraente forte²⁴.

È un dato scontato che tutta tale massa di norme, di qualunque genere esse siano, presuppone l'obbligo per il contraente onerato di farsi carico di costi organizzativi - immediati o potenziali - che lo stesso è in grado di sostenere poiché li integra all'interno di una organizzazione di natura imprenditoriale che gli permette, una volta calcolata l'incidenza del costo, di neutralizzarlo sia modulando il prezzo dei beni e dei prodotti anche in funzione dei suddetti oneri, sia facendo affidamento sulle prospettive di guadagno future.

22 Su tale profilo, *vid.* le considerazioni di BARELA, M.: "La consapevolezza del consumatore nella costruzione giuridica del mercato (rileggendo la pagina di Tullio Ascarelli)", *cit.*, pp. 178 ss., la quale distingue le disposizioni di "soccorso" del consumatore, da quelle di "responsabilizzazione" dello stesso che, di fatto, puntano ad autoresponsabilizzare il destinatario finale di un bene o di un servizio.

23 A queste si sommano tutte quelle disposizioni che impongono al contraente forte l'adozione di misure preventive che proteggano la controparte da potenziali – ma probabili – violazioni delle regole contrattuali quali l'imposizione di fidejussioni o garanzie di altro genere attivabili in caso di qualificati inadempimenti da parte del contraente forte (si veda, a tal proposito, l'art. 72 bis c. cons.) o attivabili in caso di insolvenza dello stesso (è il caso dell'art. 50 c. tur.). Si pensi, anche, ai divieti imposti al contraente forte al fine di evitare che le scelte della controparte possano essere in qualche modo coartate. In tale ultima categoria rientrerebbe, ad esempio, il divieto di pretendere o percepire acconti sul prezzo in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'acquirente di un bene in c.d. multiproprietà.

24 V., sul punto, il paragrafo seguente.

Se tutto ciò è possibile all'interno di un mercato attivo e vitale, bisogna però domandarsi proprio alla luce delle conseguenze derivanti dal diffondersi del virus, quali sono gli effetti che tali norme producono all'interno di crisi tanto pervasive. Come accennato al principio, infatti, la pandemia in sé e per sé considerata e le misure di contenimento adottate sostanzialmente in tutto il mondo, hanno molto rallentato i processi economici e, per alcuni comparti, hanno determinato una vera e propria paralisi delle transazioni ed una impossibilità assoluta di adempiere ai contratti già conclusi.

La domanda da porsi è, quindi, se in tali circostanze estreme sia opportuna – ed in che misura - una rigida applicazione delle regole summenzionate o se, al contrario, gli effetti prodotti da tale applicazione sulle imprese sia tale da lasciare ipotizzare, in situazioni di crisi tanto profonda, un necessario allentamento di alcune delle citate tutele i cui costi per gli operatori risulterebbero insostenibili.

IV. LA PANDEMIA NEL MERCATO TURISTICO: APPROCCIO NAZIONALE “ANTICICLICO” DEL DIRITTO EMERGENZIALE NELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI RECESSO DAI PACCHETTI TURISTICI NELL'ORIGINARIA FORMULAZIONE DELL'ART. 88 BIS DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.

L'occasione di riflessione nasce da suggestioni derivanti dall'emanazione delle misure temporanee contenute, in particolare, all'art. 88 bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 inserito in sede di conversione dalla l. 24 aprile 2020, n. 27. Tale disposizione, poi parzialmente modificata dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dalla l. di conversione del 17 luglio 2020, n. 77²⁵, ha introdotto un peculiare regime transitorio applicabile ai contratti di vendita di pacchetti turistici che, da un lato, ha posto – e continua a porre anche nella sua nuova formulazione - seri dubbi interpretativi e, dall'altro, esprime in maniera estremamente evidente la fortissima tensione che soprattutto in tempi di profonda crisi viene a crearsi fra le esigenze di cui sono portatrici le singole anime del mercato di riferimento.

Mettendo da parte le problematiche più generali introdotte dal decreto legislativo da ultimo menzionato²⁶, sembra particolarmente rilevante ai fini della presente trattazione la peculiare disciplina del diritto di recesso dai c.dd. contratti di vendita di pacchetti turistici introdotta dall'art. 88 bis, commi 6 e 7, del d.l. n. 18 del 2020²⁷.

25 Su cui *vid. infra*. Le novità introdotte a luglio 2020, infatti, pur apportando sostanziali innovazioni non hanno di fatto cambiato l'approccio della normativa emergenziale alla tematica che, di qui a breve, si affronterà.

26 Sulle quali si rinvia a BERTI DE MARINIS, G.: “Contratti, mercati ed emergenza sanitaria: nuove disposizioni e principi del codice civile”, *Le Corti Umbre*, 2020, pp. 37 ss.

27 *Id. diffusamente*, sul punto, PUCCI, M.: “Pacchetti turistici e diritti dei viaggiatori nell'ordinamento giuridico italiano ai tempi del coronavirus”, *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2020, n. 12 bis, pp. 592 ss.

Le difficoltà ricostruttive derivano, in questo caso, dal fatto che i contratti in parola beneficiano di una specifica disciplina contenuta agli artt. 32 ss. del codice del turismo (c. tur.) la quale è, da un lato, spiccatamente orientata alla tutela del viaggiatore quale contraente debole²⁸ e, dall'altro, è il frutto del recepimento di disposizioni di matrice europea (dir. 2015/2302/Ue, recepita con d.lg. 21 maggio 2018, n. 62) proponendo quindi – in caso di contrasto fra disposizioni – anche un problema di conflitto gerarchico fra fonti.

Ed in effetti un potenziale contrasto c'è, e si annida proprio nel fatto che, ai sensi del citato art. 88 bis, commi 6 e 7 del d.l. n. 18 del 2020, si introduce una deroga a quanto dispone l'art. 41 c. tur. per come riformato a seguito del recepimento della dir. 2015/2302/Ue. La norma contenuta nel codice di settore, nel concedere la possibilità al viaggiatore di recedere dal contratto in caso di circostanze straordinarie non imputabili a nessuno dei contraenti che incidano negativamente sulla fruizione del servizio turistico, prevede che lo stesso abbia diritto ad un integrale rimborso della prestazione effettuata entro 14 giorni dall'esecuzione del diritto di recesso. Si tratta evidentemente di una disposizione peculiare che, rendendo indifferente per il viaggiatore tutte quelle sopravvenienze che possano compromettere l'interesse dello stesso, gli garantisce un rapido ristoro gravando però il professionista dell'onere di sopportare i costi di tale tutela. Non si tratta, quindi, di una norma che vuole correggere disfunzioni del mercato, ma di una disposizione che ha il solo fine di rassicurare il futuro cliente e di rimuovere un potenziale ostacolo che potrebbe dissuadere lo stesso dall'accedere al mercato dei pacchetti turistici.

In questo contesto le disposizioni emergenziali, pur mantenendo ferma la possibilità di recedere, riconoscono al professionista la possibilità di "ristorare" il turista non solo tramite il classico rimborso, ma anche attraverso sistemi alternativi quali l'offerta di un pacchetto sostitutivo di pari valore (di valore superiore o anche inferiore rimborsando la differenza di prezzo²⁹) o attraverso l'emissione di un *voucher* di importo corrispondente al rimborso dovuto e spendibile entro un anno dalla sua emissione³⁰.

28 Pur se in relazione all'evoluzione della trasparenza negoziale all'interno dei contratti del turismo organizzato, *vid.* sul punto le considerazioni di BOITTI, C.: *Trasparenza e contratti del turismo organizzato*, Esi, Napoli, 2019, pp. 5 ss.

29 Novità, questa, introdotta proprio dalla l. 27 del 2020 di conversione del d.l. n. 18 del 2020 ed assente, invece, nell'originaria disciplina dell'art. 28 del d.l. n. 9 del 2020.

30 Ai sensi dell'art. 88 bis, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020, la facoltà di recedere è stata estesa, essendo assente nell'art. 28 della d.l. n. 9 del 2020, anche all'organizzatore che potrà esercitarla ai sensi dell'art. 41, comma 5, lett. b c. tur. accedendo, anche in questo caso, alla possibilità di ristorare il viaggiatore tramite un rimborso, attraverso l'offerta di un pacchetto sostitutivo o, da ultimo, con un *voucher*. Per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 come modificato dalla l. di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, la durata del *voucher* è stata portata a 18 mesi. Sul punto, *vid. infra*.

Si tratta, evidentemente, di una disposizione in deroga che, così come formulata in tale primigenia versione, penalizza forse eccessivamente il viaggiatore poiché assoggetta il contraente debole che abbia già adempiuto la propria prestazione a termini giugulatori ed a conseguenze restitutorie spesso inefficaci. Sotto il primo profilo, infatti, il creditore ha l'obbligo di attivarsi entro 30 gg³¹ perdendo, in caso di inattività o intemperività, il diritto al "ristoro". Questo poi si concretizzerà nella stragrande maggioranza dei casi nell'emissione di un *voucher* - data la sua capacità di preservare nell'immediato la liquidità di impresa - in luogo della restituzione della prestazione per come eseguita dal creditore.

Tali caratteristiche hanno posto, come pare evidente, serissimi dubbi circa la capacità di tali strumenti di garantire un elevato livello di tutela del cliente³². Sotto tale profilo, infatti, appare in primo luogo da escludere che il termine di un anno previsto per fruire della prestazione incorporata nel *voucher* sia ragionevolmente sufficiente a permettere al creditore di soddisfare il suo interesse. Anche cessate le misure di *lockdown* - e nell'evidente incertezza circa il quando tali misure verranno definitivamente abrogate -, è infatti ipotizzabile che il "clima" sociale non si rassereni nell'immediatezza. Trattandosi di contratti aventi ad oggetto spostamenti, attività di soggiorno fuori casa ed attività che implicano la contestuale presenza di molte persone nello stesso luogo, probabilmente entro l'anno dall'emissione del *voucher* non si avrà ancora quella serenità che permetterebbe al creditore di fruire di servizi similari a quelli acquistati originariamente. V'è poi da segnalare come sovente potrebbe trattarsi di prestazioni "irripetibili" in un immediato futuro ma sostituibili con prestazioni analoghe che potrebbero però non soddisfare comunque l'interesse del creditore³³.

È proprio questa la ragione per la quale, in quegli specifici ambiti normativi nei quali l'ordinamento è particolarmente attento alla protezione del contraente debole, l'imposizione da parte del professionista di buoni o *voucher* in luogo della restituzione del prezzo in caso di mancata fruizione del servizio, è ipotesi guardata con sospetto ed oggetto, peraltro, di sanzioni quale pratica commerciale scorretta nelle ipotesi in cui la mancata erogazione del servizio sia imputabile al contraente forte³⁴.

31 Il cui *dies a quo* decorre ai sensi dell'art. 88 bis, comma 2 della medesima disposizione.

32 Estremamente critica sulla disposizione commentata, Pucci, M.: "Pacchetti turistici e diritti dei viaggiatori nell'ordinamento giuridico italiano ai tempi del coronavirus", cit., pp. 596 ss.

33 Si pensi al pacchetto turistico acquistato al fine di visitare una particolare mostra o di partecipare ad eventi organizzati presso il luogo del soggiorno, ecc.

34 V., fra gli altri, AGCM, provvedimento n. 26619 del 17 maggio 2017 relativo proprio alla cancellazione, per causa imputabile al professionista, di un "evento di natura gastronomica (cene, pranzi, *cocktail*, *lunch*, *wine tasting*...) che si sarebbe dovuto svolgere su una piattaforma innalzata e sospesa a 50 metri di altezza nei pressi dei Fori imperiali a Roma. Il professionista si trovò nell'impossibilità di erogare il servizio non avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative ed offrì ai propri clienti un rimborso tramite *gift card*. Tale pratica è stata considerata aggressiva.

C'è però da chiedersi se tali considerazioni possano subire degli adattamenti nel "diritto della crisi", all'interno del quale bisogna guardare con occhi diversi le relazioni negoziali e nel quale, evidentemente, quella soggezione che solitamente accompagna la categoria dei contraenti deboli, deve cedere di fronte ad una sopravvenuta vulnerabilità "economica" del professionista che evidentemente chiede all'ordinamento misure eccezionali e temporanee che tutelino quei soggetti che, forti in condizione di "pace" rispetto alle proprie controparti, sono diventati deboli nei confronti delle stesse a causa degli effetti della pandemia. Al netto delle osservazioni critiche sopra formulate, e che richiederebbero una maggiore attenzione da parte del legislatore³⁵, non vi è dubbio che gli operatori economici del settore turistico siano fra i soggetti maggiormente colpiti, sotto il profilo economico, dalle restrizioni varate al fine di contenere il contagio. Se così stanno le cose, allora, quelle analizzate sono disposizioni che hanno la finalità – del tutto ragionevole – di "socializzare" determinati "costi" evitando che gli stessi vengano sopportati da pochi soggetti economici che, a causa della dimensione dell'evento che genera una diffusa impossibilità di erogare qualunque tipo di prestazione, non sarebbero in grado di sostenere gli effetti restitutori che le regole della normativa di settore imporrebbero in tali circostanze³⁶. Si tratterebbe, per parafrasare impropriamente approcci normativi utilizzati in ambito bancario, di una sorta di salvataggio interno del settore turistico che tenta di circoscrivere gli effetti negativi della crisi ai soggetti che, a vario titolo, fanno parte del mercato di riferimento.

L'approccio tipico delle disposizioni di diritto comune, infatti, appare performante nella gestione della "crisi" del singolo rapporto ma, quando la "crisi" assume ad elemento di sistema ed investe tutti i rapporti di un determinato professionista, non si può pretendere di fronteggiare tale evento con la medesima filosofia normativa che, in definitiva, risulterebbe addirittura dannosa se analizzata in una prospettiva di sistema.

Con la previsione della possibilità di sostituire il rimborso in denaro con un *voucher* di pari importo, si tenta in buona sostanza di mantenere in vita la relazione negoziale permettendo al creditore di fruire della stessa prestazione (o di altra simile) nell'immediato futuro³⁷. Una impossibilità sopravvenuta della prestazione

35 *Cfr.*, le considerazioni *infra*.

36 GIGLIOTTI, F.: "Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate", *www.giustiziacivile.com*, 2020, p. 9, ove rileva come la pandemia "consiglia senz'altro – in una prospettiva di contenimento delle inevitabili conseguenze economiche derivanti da una così profonda (e persino inedita, in tempi recenti) crisi globale – di mantenere fermi i flussi economici già acquisiti, pur bilanciandoli (naturalmente) con l'attribuzione di prestazioni di servizi compensative, laddove l'imposizione pura e semplice (come pure ordinariamente sarebbe dovuto) di meccanismi restitutori di consistenti somme di denaro (ove si tenga conto, ovviamente, non del singolo rapporto contrattuale concluso, ma della pluralità di prestazioni negoziate) finirebbe per aggravare una situazione di probabile recessione già fortemente preconizzata da tutti gli osservatori e analisti economici".

37 Di una novazione oggettiva imposta *ex lege* parla SANTAGATA, R.: "Gli effetti del coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti", *giustiziacivile.com*, 2020, p. 11.

che, quindi, piú che la caducazione del rapporto determina una sua riarticolazione³⁸ nella consapevolezza dell'impatto che le regole dei contratti hanno sulla tenuta dello stesso mercato di riferimento³⁹.

V. SEGUE: DISPOSIZIONI DOMESTICHE E POTENZIALE CONTRASTO CON LA DIRETTIVA 2016/2302/UE: L'ATTUALE PORTATA DELL'ART. 88 BIS DEL D.L. N. 18 DEL 2020

Al netto delle considerazioni sopra riportate, e sulle quali si tornerà brevemente in seguito, non può però tacersi uno spinoso problema di fondo che si annida nel presunto contrasto delle disposizioni domestiche con la direttiva 2015/2302/UE che, uniformandosi al principio di piena armonizzazione, non permetterebbe agli Stati membri di discostarsi dalle regole in essa poste⁴⁰.

Sotto questo profilo è l'art. 12 della direttiva a sancire il diritto del viaggiatore di recedere dal contratto in caso di avvenimenti inevitabili e straordinari accaduti nel luogo di destinazione che impediscano la fruizione del servizio ed il suo conseguente diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute. È poi stato notato come fra le "circostanze inevitabili e straordinarie" che legittimano il recesso senza spese ed il diritto al rimborso, il considerando n. 31 contempra espressamente la presenza di "rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio". Il rischio sanitario, quindi, sarebbe già contemplato dalla normativa europea e, per l'effetto, oggetto della specifica disciplina comunitaria. Tutto questo, anche alla luce delle piú recenti *Guidelines* emanate dalla Commissione europea sul punto⁴¹, ha portato parte della dottrina a considerare illegittima la posizione assunta nella fase emergenziale da parte del nostro legislatore⁴².

Non sembra che però tali considerazioni portino necessariamente ad escludere la legittimità delle deroghe domestiche alla disciplina menzionata. Sotto il profilo della gerarchia delle fonti, la pandemia in corso mi pare che imponga di evitare rigidità eccessive che precluderebbero la realizzazione degli obiettivi fissati dall'ordinamento. Si pensi solo che con disposizioni aventi il medesimo rango rispetto

38 SCOGNAMIGLIO, C.: "L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?", cit., 2020, p. 9.

39 Sul rapporto fra contratto e mercato, sia concesso il rinvio a BERTI DE MARINIS, G.: "Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione", cit., pp. 11 ss.

40 In generale sulla direttiva, DE CRISTOFARO, G.: "La nuova disciplina europea dei contratti di viaggio (dir. 2015/2302/UE) e le prospettive del suo recepimento nell'ordinamento italiano", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, pp. 1099 ss.; ZAMPONE, A.: "Riflessioni sulla dir. (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati", *Dir. trasp.*, 2018, pp. 1 ss.

41 Si tratta del documento recante "*Commission Notice Interpretative Guidelines on EU passenger rights regulations in the context of the developing situation with Covid-19*" del 18 marzo 2020.

42 Questa è la posizione che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, assume con forza SANTAGATA, R.: "Gli effetti del coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti", cit., pp. 6 ss.

a quelle commentate sono stati compresi diritti fondamentali espressamente sanciti dalla nostra Costituzione. La stessa Ue ha parzialmente “sospeso” - o accettato deroghe a - principi sui quali la stessa ha fondato il mercato unico: si pensi, in questo senso, alla deroga al divieto di aiuti di stato o al potenziamento del c.d. *golden power*. Se è così, forse il problema non va risolto in chiave eccessivamente formalistica ma cercando di valutare come la disposizione emergenziale - per sua natura temporanea - riesca a bilanciare i principi costituzionali e comunitari in una situazione transitoria di emergenza mondiale.

Lo stesso contrasto testuale dell'art. 88 *bis*, commi 6 e 7 del d.l. n. 18 del 2020 con la direttiva 2015/2302/Ue non sembra, poi, così insormontabile. Se è vero che la stessa direttiva contempla i “rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio” includendoli nelle ipotesi di “circostanze inevitabili e straordinarie”, appare però altrettanto evidente che lo stesso legislatore comunitario con tale affermazione non abbia pensato ad una pandemia mondiale ma, piuttosto, a sporadici focolai infettivi che, circoscritti a determinate regioni del mondo (la disposizione parla di “luogo di destinazione del viaggio”), abbiano la capacità di incidere su un circoscritto numero di pacchetti turistici e non sull'intera ed indistinta massa di contratti stipulati dal professionista. Se nel primo caso è evidente che, nel bilanciamento ragionevole degli interessi, sia del tutto lineare imporre l'integrale rimborso delle spese sostenute dal viaggiatore, nel secondo caso appare lecito manifestare più di un dubbio.

Ed allora, come accennato, bisognerà valutare come le disposizioni emergenziali riescono a bilanciare gli interessi in conflitto ma secondo il nuovo peso che gli stessi assumono nelle contingenze della pandemia. Le disposizioni a tutela del contraente debole hanno un costo economico che viene normativamente addossato al contraente “forte”. Ma un professionista, qualunque esso sia, è contraente forte se può operare nel dinamismo di un mercato concorrenziale che gli permetta di assumere quei costi di impresa che, proprio grazie alla sua organizzazione professionale, è in grado di ammortizzare. Ma quando il meccanismo si inceppa, l'impresa è solo un gigantesco e pachidermico debitore che, semplicemente, non è in grado di sostenere i costi delle tutele che l'ordinamento – in situazioni normali – tende ad addossargli.

Bisogna forse abbandonare, su questo punto, una visione “consumocentrica” delle scelte legislative risultando evidente che non sia questa la filosofia di fondo di tali interventi. Gli interessi del viaggiatore sono, in tale disposizione, del tutto recessivi rispetto ad un interesse giudicato dall'ordinamento, in questo momento, chiaramente più rilevante ed impellente nelle contingenze dell'oggi. La normativa domestica, nella sua temporanea deroga a quanto disposto dall'art. 41 c. tur., mira quindi proprio a ridurre – pur se attraverso una disciplina per alcuni versi criticabile

- il rischio che le imprese del settore falliscano trascinando dietro di sé lavoratori, fornitori, indotto ecc. La ragione di tale esigenza non va rintracciata, ancora una volta, nella volontà di porre il viaggiatore al sicuro dal fatto che, una volta fallito l'organizzatore, incontrerebbe serie difficoltà ad ottenere qualunque forma di ristoro⁴³, ma si colloca a monte: nel creare le condizioni che portino gli operatori del settore a non fallire.

Per far ciò comprime momentaneamente, senza eliminarle, le tutele del viaggiatore che non potrà beneficiare del rimborso nel caso di recesso, ma riceverà un *voucher* che, pur se disciplinati in maniera forse poco attenta, hanno comunque la funzione di permettergli di soddisfare - anche se parzialmente - il proprio interesse ludico/ricreativo.

VI. "PROCICLICITÀ" DI ALCUNE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL CONTRAENTE DEBOLE, ESIGENZA DI SALVAGUARDARE LA CONCORRENZA NEL MERCATO UNICO E NECESSITÀ DI UN DIRITTO EMERGENZIALE EUROPEO DEI CONTRATTI.

La domanda da porsi è, quindi, fino a che punto e a quali costi economico/sociali è necessario ed opportuno tutelare il c.d. contraente debole, nella consapevolezza che garantire anche all'interno di stravolgimenti di tale portata il medesimo livello di protezione potrebbe colpire a morte interi settori economici.

Bisogna quindi comprendere, se c'è, il limite oltre il quale non ha più così tanto senso porre in campo una iperprotezione del destinatario finale del bene o del servizio poiché ciò vorrebbe dire gravare il professionista di costi che lo stesso non è in grado di sostenere.

Se risultano irrinunciabili quelle disposizioni che hanno quale effetto quello di prevenire abusi -anche solo potenziali - da parte del professionista nei confronti del contraente protetto o di sanzionare violazioni già perpetrate, maggiori dubbi sussistono in relazione a quelle norme che, invece, si limitano esclusivamente a "rassicurare" il contraente protetto in relazione ai rischi tipici di un determinato mercato. Le prime, infatti, esprimono il disvalore che determinate condotte commerciali hanno all'interno di un mercato che, dunque, le reprime. Le seconde, che hanno invece lo scopo di contribuire a stimolare l'accesso massivo dei clienti

43 Secondo tale impostazione - che non si condivide - il legislatore, preso atto del fatto che imporre all'organizzatore di rimborsare la prestazione avrebbe potuto comportare il suo fallimento ed al fine di evitare di lasciare il viaggiatore senza alcuna protezione, avrebbe tentato con tale disposizione di mitigare gli effetti nefasti garantendo al contraente protetto quantomeno l'emissione di un *voucher*. È stato però correttamente notato come tutti i contratti di vendita di pacchetti turistici devono essere assistiti da garanzie assicurative o bancarie che, in caso di fallimento del professionista, garantiscano al viaggiatore il rimborso del prezzo versato. Non è quindi questo lo spirito della norma. Sul punto *vid.* SANTAGATA, R.: "Gli effetti del coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti", cit., pp. 5 s.

a determinati mercati, hanno la funzione di traslare rapidamente i rischi tipici di un determinato settore economico all'interno della sfera giuridica del contraente che l'ordinamento giudica "forte" attraverso meccanismi giuridici che rendono indifferente l'evento nefasto per il contraente protetto. Tutto ciò, ovviamente, in assenza di qualunque "rimprovero" che l'ordinamento possa muovere alle condotte tenute dal professionista.

Ma appare evidente che tale seconda tipologia di disposizioni, di cui l'attuale art. 41 c. tur. risulta espressione, ha un senso solo se riferita a mercati che operino in situazioni normali – anche se di crisi - e se rapportate a rischi i cui effetti siano normalmente prevedibili e, quindi, gestibili da parte del professionista tramite una adeguata pianificazione.

Applicare rigidamente tali norme a situazioni da "cigno nero", equivale ad onerare il professionista di costi insostenibili sia nelle attuali contingenze – nelle quali l'evento "pandemia" non era mai stato neanche adombrato – sia nel portare avanti la sua futura attività di impresa. Obbligare tali professionisti ad essere pronti – ove necessario - a metabolizzare internamente un rischio quale quello che si è verificato con la diffusione su scala mondiale del Covid-19, infatti, imporrebbe agli stessi di offrire i propri servizi a prezzi inaccessibili alla massa dei contraenti così frustrando la stessa funzione originariamente perseguita dalla disposizione che dovrebbe essere quello di incentivare i viaggiatori ad accedere ai servizi offerti da quel mercato.

Tutto ciò evidenzia la potenziale prociclicità di determinate disposizioni protettive. Queste, infatti, se hanno la capacità di stimolare la rapidità e l'efficienza dei processi economici all'interno di mercati dinamici, hanno però l'effetto contrario di contribuire a deprimere interi comparti produttivi nelle ipotesi nelle quali i meccanismi concorrenziali si inceppano.

Di prociclicità delle regole si è soliti parlare in relazione alle disposizioni che disciplinano i requisiti patrimoniali ed organizzativi dei soggetti vigilati nei mercati regolamentati⁴⁴, ma se si aderisce all'impostazione per la quale le stesse regole del contratto contribuiscono a modellare il mercato nel quale quei negozi vedono la luce, non sembra assolutamente peregrino riflettere sulle conseguenze che tali disposizioni possono avere sulla stabilità e sulle *performance* dei relativi mercati.

44 V., sul punto, le considerazioni di FANTETTI, F.R.: "Basilea 3 e la stabilità del sistema bancario finanziario internazionale", *Resp. civ.*, 2011, pp. 297 ss. Il concetto di prociclicità emerge, chiaramente, quale riflesso delle situazioni di crisi nelle quali incorrono i mercati. Cfr., sul punto, ACCETTELLA, F.: "L'accordo di Basilea III: contenuti e processo di recepimento all'interno del diritto dell'UE", *Banca borsa tit. cred.*, 2013, pp. 470 ss.; SUPINO, I.: "Individuazioni di 'fonti alternative di finanziamento' per le PMI nelle previsioni della Capital Market Union", *Contr. impr.*, 2016, p. 933; CAPRIGLIONE, F.: "La nuova gestione delle crisi bancarie tra complessità normativa e logiche di mercato", *Contr. impr.*, 2017, pp. 800 ss.

Non può negarsi, però, tornando al tema specifico dal quale si è cercato di trarre qualche spunto generale di riflessione, che la norma menzionata - permettendo agli organizzatori di pacchetti turistici di sostituire il rimborso in denaro con un *voucher* - abbia introdotto una disciplina che in parte stride con le specifiche disposizioni contenute nella direttiva 2015/2302/UE generando, per tal via, un potenziale *vulnus* al corretto articolarsi dei processi concorrenziali nel mercato unico europeo⁴⁵.

Tralasciando infatti la potenziale incompatibilità dell'art. 88 bis del d.l. n. 18 del 2020 con la direttiva 2015/2302/UE⁴⁶, appare evidente che permettere alle imprese italiane di sostituire il rimborso in denaro con un *voucher* permette alle stesse di preservare liquidità che gli garantirebbe una posizione di privilegio rispetto alle imprese di altri Paesi europei che non abbiano adottato misure di tal genere.

Non deve quindi stupire sul punto la preoccupazione della Commissione europea che, dopo una minacciata e non ancora attuata procedura di infrazione verso l'Italia ed altri Stati membri che hanno emanato disposizioni simili, ha adottato la Raccomandazione UE 2020/648 del 13 maggio 2020. La lettura di tale documento⁴⁷ lascia trasparire le serie preoccupazioni economiche che incombono sugli organizzatori di pacchetti turistici⁴⁸ stretti nella morsa di una crisi che, da un lato, li espone alle difficoltà di rientrare nella disponibilità delle prestazioni pagate agli altri professionisti dei quali intendevano avvalersi per offrire il pacchetto oggetto di recesso (vettori, strutture ricettive ecc.) e, dall'altro, li obbligherebbe a restituire al viaggiatore l'intero costo del pacchetto entro 14 giorni⁴⁹.

45 Non può tacersi come la disposizione menzionata abbia la funzione di "legalizzare" al livello domestico una condotta che, se portata avanti da singoli operatori economici in assenza del quadro di regole sopra riportato, avrebbero una indubbia carica aggressiva che meriterebbe un intervento dell'AGCM in quanto idonea ad assicurare, a scapito del consumatore, un vantaggio competitivo alle imprese che la adottino. V., sul punto, le considerazioni riportate alla nota n. 33.

46 Sul punto già ci si è soffermati *supra*.

47 Va segnalato come tale Raccomandazione abbia un oggetto più ampio e non limitato ai soli pacchetti turistici. Al livello domestico, riprende in chiave adesiva le considerazioni formulate nella Raccomandazione della Commissione, la Segnalazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato del 27 maggio 2020.

48 Cfr., il considerando n. 4, a mente del quale "Nell'Unione i settori dei viaggi e del turismo segnalano una riduzione delle prenotazioni tra il 60 % e il 90 % rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori a causa delle cancellazioni superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni. Secondo le stime preliminari della European Travel Agents' and Tour Operators' Association (ECTAA), la pandemia di Covid-19 potrebbe causare una perdita di 30 miliardi di EUR (meno 60 %) nel primo trimestre del 2020 e di 46 miliardi di EUR (meno 90 %) nel secondo trimestre rispetto al fatturato atteso in base agli anni precedenti".

49 In questo senso, *vid.* il considerando n. 13 della Raccomandazione, secondo il quale "Le numerose cancellazioni dovute alla pandemia di Covid-19 hanno portato a una situazione di flusso di cassa e di entrate insostenibile per i settori dei trasporti e dei viaggi. I problemi di liquidità degli organizzatori sono aggravati dal fatto che questi devono rimborsare al viaggiatore il costo totale del pacchetto, ma non sempre a loro volta ricevono a tempo debito il rimborso dei servizi prepagati che fanno parte del pacchetto. Ciò può di fatto comportare una ripartizione iniqua dell'onere tra gli operatori del settore dei viaggi".

Se questi sono gli effetti imposti dal quadro normativo di riferimento, appare evidente come in un momento nel quale i recessi dai pacchetti già conclusi sono infinitamente maggiori rispetto alle nuove prenotazioni⁵⁰, gli oneri gravanti sul *tour operator* siano sostanzialmente insostenibili.

Nel merito, la posizione della Commissione parte dal presupposto secondo cui la regola del rimborso in denaro possa convivere con l'offerta da parte del professionista di un *voucher* purché, però, non si privi il viaggiatore del suo diritto al rimborso⁵¹. Sulla scorta di tale principio, la finalità perseguita dal documento menzionato è quella di raccomandare l'adozione di misure che, rendendo maggiormente appetibili i *voucher* per i viaggiatori, stimolino i contraenti protetti – su base rigorosamente volontaria - ad orientarsi verso tale forma di ristoro in luogo dell'immediato rimborso monetario⁵².

La risposta della Commissione appare però non del tutto adeguata rispetto alle premesse dalle quali prende le mosse: rilevata la sostanziale incapacità dei *tour operator* di procedere ai rimborsi nell'attuale scenario di mercato, delega agli Stati membri l'impossibile compito di rendere i *voucher* maggiormente appetibili rispetto al rimborso in denaro che comunque spetterebbe al viaggiatore entro 14 giorni dall'esercizio del diritto recesso. Sarebbe stato forse auspicabile un approccio diverso e più coraggioso alla problematica menzionata. Una volta correttamente individuato il problema sarebbe stato opportuno disciplinare tramite un regolamento i *voucher* con le caratteristiche individuate dalla Commissione nella Raccomandazione sostituendo, in via emergenziale, il rimborso in denaro con tale diversa forma di ristoro.

Come segnalato in precedenza, infatti, non possono tacersi le numerose problematiche che si annidano dietro la frettolosa disciplina nazionale dei *voucher* di cui alla primigenia formulazione dell'art. 88 *bis* del d.l. n. 18 del 2020 e che pongono serie perplessità sul fatto che gli stessi siano strumenti adeguati a bilanciare correttamente le esigenze dell'impresa con quelle dei clienti. Ma prolungare il termine entro cui il viaggiatore può usufruire del *voucher*, rendere il credito che lo stesso incorpora frazionabile al fine di permettere l'acquisto di una molteplicità di

50 Vid. il già menzionato considerando n. 4 della Raccomandazione.

51 In questo senso, vid. il considerando n. 9 secondo il quale "La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² ('direttiva sui pacchetti turistici') prevede che, qualora un pacchetto turistico sia annullato a causa di 'circostanze inevitabili e straordinarie', i viaggiatori abbiano il diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. In tale contesto, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un rimborso sotto forma di buono. Tale possibilità non priva tuttavia i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro".

52 Questa la filosofia del provvedimento estrapolabile dal considerando n. 15, secondo cui "Rendere i buoni più attraenti, come alternativa al rimborso in denaro, ne aumenterebbe l'accettazione da parte dei passeggeri e dei viaggiatori. Ciò contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità dei vettori e degli organizzatori e potrebbe portare in ultima analisi a una migliore tutela degli interessi dei passeggeri e dei viaggiatori".

diversi servizi anche disaggregati, rendere il buono cedibile a terzi ecc., potrebbero essere precauzioni che, mitigando le asperità emergenti dalla disciplina domestica, renderebbero tale inedito strumento di ristoro del tutto adeguato a preservare la liquidità delle imprese del settore senza comprimere eccessivamente i diritti del viaggiatore. Così riarticolato, quindi, tale strumento potrebbe essere imposto in via transitoria e su scala europea quale adeguato succedaneo al rimborso in denaro del prezzo del pacchetto.

Sarebbe quindi necessario, allora, pensare ad una disciplina transitoria al livello europeo che, ovviamente prendendo come riferimento un orizzonte temporale limitato, predisponga un quadro normativo emergenziale che reinterpreti le disposizioni comunitarie per adattarle alle necessità del momento. Di fronte ad un mercato europeo e ad una disciplina europea dei contratti, c'è bisogno di un diritto europeo dell'emergenza che non può passare attraverso atti di *soft law*⁵³ quali le raccomandazioni, ma deve fondarsi su atti vincolanti che, ispirati al pragmatismo, rileggano le norme dettate in "tempo di pace" al fine di eliminarne o mitigarne la prociclicità che, di fronte a crisi così profonde, potrebbe aggravare la già difficoltosa situazione economica di determinati mercati.

Va però segnalato come la presa di posizione della Commissione non ha lasciato indifferente il legislatore nazionale dell'emergenza che, come accennato in precedenza, ha parzialmente modificato l'art. 88 bis del d.l. n. 18 del 2020 con l'art. 182, comma 3 bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 introdotto con le modifiche previste dalla l. di conversione del 17 luglio 2020, n. 77. Tale nuovo intervento mitiga le asperità dei *voucher* segnalate nel corso della trattazione ma, senza ombra di dubbio, non risulta tale da riallineare le disposizioni nazionali a quelle della direttiva 2015/2302/UE nell'interpretazione che della stessa ha dato la Commissione UE. Permane, infatti, la possibilità per l'organizzatore del pacchetto di rimborsare con un *voucher* il viaggiatore senza lasciare a quest'ultimo alcuna possibile scelta. La durata di tale *voucher*, però, viene estesa da 12 a 18 mesi prevedendo peraltro che, in caso di mancata fruizione dello stesso prima della sua scadenza, il viaggiatore avrà diritto al rimborso in denaro⁵⁴. Si tratta, senza dubbio, di una disciplina maggiormente equilibrata che, più di quella originaria, riesce a temperare l'esigenza di liquidità immediata delle imprese del settore con la valorizzazione degli interessi dei viaggiatori. Ma ancora siamo lontani dalla

53 Sulla *soft law* come risposta inadeguata in temi di crisi, BERTI DE MARINIS, G.: "Pandemia ed adeguatezza dei poteri regolatori delle Autorità di supervisione europee", *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2020, n. 12 bis, pp. 582 ss.

54 Per completezza, va segnalato come venga anche prevista la possibilità di spendere il *voucher* anche per servizi erogati altro operatore che appartengano però allo stesso gruppo societario di quello che lo ha emesso e, ancora, la possibilità di ottenere l'erogazione dei servizi anche dopo la scadenza del *voucher* purché però la prenotazione degli stessi avvenga in costanza di vigenza del titolo. Va da ultimo segnalata la creazione di un fondo presso il MIBACT per indennizzare i viaggiatori che non abbiano usufruito del *voucher* e che non abbiano potuto ottenere il rimborso di quanto pagato a causa del fallimento dell'operatore turistico.

posizione espressa dalla Commissione che, invece, ritiene compatibile con il diritto Ue solo ed esclusivamente una normativa nazionale che lasci al viaggiatore la possibilità di scegliere fin dall'origine se ottenere il rimborso in denaro entro 14 giorni o "accontentarsi" di un *voucher*. La stessa Raccomandazione ricorda che eventuali esigenze di specifici mercati possono oggi essere affrontate da parte degli Stati membri usufruendo delle deroghe previste per gli aiuti di Stato.

Non sembra però opportuno che qualunque intervento normativo di sostegno ai settori economici passi necessariamente, in questo momento, tramite gli aiuti di Stato che si concretizzano comunque, pur se in maniera molto edulcorata, in una socializzazione di determinati costi dei quali, tramite lo schermo dello Stato, saranno chiamati prima o poi a rispondere indirettamente tutti i soggetti che formano la collettività. Nonostante l'apertura che si è avuta sul punto da parte dell'ordinamento europeo⁵⁵, non va dimenticato come la ricapitalizzazione con fondi pubblici di aree economiche rimane strumento residuale che, data la sua capacità di alterare il gioco concorrenziale, va intesa quale *extrema ratio* in assenza di altri strumenti utilizzabili.

Ed allora, forse, un diritto dei contratti maggiormente solidale, maturo, coraggioso e consapevole degli effetti che è in grado di generare sulle dinamiche economiche, potrebbe essere una valida alternativa che, senza alterare le regole della concorrenza, permetta al mercato di redistribuire in maniera più razionale i rischi in esso emergenti⁵⁶ e di ritrovare un nuovo – e si spera duraturo – equilibrio a seguito dell'attuale crisi.

55 La stessa Raccomandazione della Commissione europea del 13 maggio 2020 sopra citata insiste molto sulla possibilità per gli Stati membri di "aiutare" con specifiche misure di sostegno le imprese del settore turistico. Come noto, la grave situazione economica derivante dalla diffusione del virus ha indotto l'Unione europea ad allentare il divieto di fornire aiuti di Stato. Cfr., la Comunicazione della Commissione europea sempre del 13 maggio 2020.

56 Individua nel diritto dei consumatori uno strumento poco valorizzato di redistribuzione della ricchezza, VAN LOO, R.: "Broadening consumer law: Competition, protection, and distribution", *Notre Dame Law Review*, 2019, pp. 211 ss.

BIBLIOGRAFIA

ACCETTELLA, F.: "L'accordo di Basilea III: contenuti e processo di recepimento all'interno del diritto dell'UE", *Banca borsa tit. cred.*, 2013.

AINIS, M.: "Il bisticcio del potere", *La Repubblica*, 3 marzo 2020.

ALBANESE, A.: "I contratti dei consumatori tra diritto privato generale e diritti secondi", *Jus*, 2009.

ALPA, G.: "Contratti di massa, Profili generali", *Enc. Dir.*, Agg. I, Giuffrè, Milano, 1997.

ANGELONE, M.: "La nuova frontiera del 'public antitrust enforcement': il controllo amministrativo avverso le clausole vessatorie", *Rass. dir. civ.*, 2014.

AZZARITI, G.: "I limiti costituzionali della situazione di emergenza provocata dal Covid 19", *ivi*, del 27 marzo 2020.

BARELA, M.: "La consapevolezza del consumatore nella costruzione giuridica del mercato (rileggendo la pagina di Tullio Ascarelli)", *Riv. dir. industriale*, 2019.

BATTELLI, E.: "L'intervento dell'Autorità Antitrust contro le clausole vessatorie e le prospettive di un sistema integrato di protezione dei consumatori", *Eur. dir. priv.*, 2014.

BERTI DE MARINIS, G.: "Contratti, mercati ed emergenza sanitaria: nuove disposizioni e principi del codice civile", *Le Corti Umbre*, 2020.

BERTI DE MARINIS, G.: "Pandemia ed adeguatezza dei poteri regolatori delle Autorità di supervisione europee", *Actualidad juridica iberoamericana*, 2020, n. 12 bis.

BERTI DE MARINIS, G.: *Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione*, Esi, Napoli, 2019, pp. 5 ss.

BIN, M.: "La circolazione internazionale dei modelli contrattuali", *Contr. Impr.*, 1993.

BOITI, C.: *Trasparenza e contratti del turismo organizzato*, Esi, Napoli, 2019.

CAMARDI, C.: "La protezione dei consumatori tra diritto civile e regolazione del mercato. A proposito dei recenti interventi sul Codice del consumo", *Jus civile*, 2013.

CAPOBIANCO, E.: "Art. 1", in AA. VV.: in *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza* (curato da E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA e G. PERLINGIERI), 2ª ed., Esi, Napoli, 2018.

CAPRIGLIONE, F.: "La nuova gestione delle crisi bancarie tra complessità normativa e logiche di mercato", *Contr. impr.*, 2017.

CLEMENTI, F.: "Coronavirus, quando l'emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm", *Il Sole 24 Ore*, 13 marzo 2020.

D'ALBERTI, M.: "Poteri regolatori tra pubblico e privato", *Dir. amm.*, 2013.

DE CRISTOFARO, G.: "40 anni di diritto europeo dei contratti dei consumatori: linee evolutive e prospettive future", *Contratti*, 2019.

DE CRISTOFARO, G.: "La nuova disciplina europea dei contratti di viaggio (dir. 2015/2302/UE) e le prospettive del suo recepimento nell'ordinamento italiano", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017.

DE NOVA, G.: *Il contratto alieno*, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2010.

DENOZZA, F. e TOFFOLETTI, L.: "Le funzioni delle azioni private nel libro bianco sul risarcimento del danno antitrust: compensazione, deterrenza e coordinamento con l'azione pubblica", in AA. VV.: *Il private enforcement delle norme sulla concorrenza* (a cura di F. ROSSI DAL POZZO e B. NASCIBENE), Giuffrè, Milano, 2009.

DI RAIMO, R.: "Le discontinuità che seguono i grandi traumi. Pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda", *giustiziacivile.com*, 2020.

FANTETTI, F.R.: "Basilea 3 e la stabilità del sistema bancario finanziario internazionale", *Resp. civ.*, 2011.

GALGANO, F.: *Lex mercatoria*, Il Mulino, Bologna, 1993.

GIANNACCARI, A.: "In tema di private enforcement: sulla rotta giusta?", *Merc. conc. reg.*, 2017.

GIGLIOTTI, F.: "Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate", *www.giustiziacivile.com*, 2020.

GRANELLI, C.: "Pratiche commerciali scorrette: tutele individuali", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019.

IRTI, N.: "Persona e mercato", *Riv. dir. civ.*, 1995.

LANDES, W.M. e POSNER, R.A.: "The Private Enforcement of Law", *Journal of Legal Studies*, 1975.

LEARY, T.B.: "Competition law and consumer protection law: Two wings of the same house", *Antitrust Law Journal*, 2005.

MAGLI, C.: "Pratiche commerciali scorrette e rimedi civilistici nel contesto della responsabilità sociale d'impresa", *Contr. impr.*, 2019.

MAK, V.: "The Consumer in European Regulatory Private Law", *Tilburg Private Law Working Paper Series*, 2015.

MASSA PINTO, I.: "La tremendissima lesione del Covid-19 (anche) ai giuristi", *Questione giustizia*, del 18 marzo 2020.

MINERVINI, E.: "La tutela amministrativa contro le clausole vessatorie nei contratti del consumatore", *Nuove leggi civ. comm.*, 2012.

MONTEVERDE, A.: "L'incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore", in AA. VV.: *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali* (curato da M. IRRERA), Res, Torino, 2020.

PLUTINO, M.: "I decreti di Conte sul Coronavirus", *Il Riformista*, 14 marzo 2020.

POSNER, R.: *Economic Analysis of Law*, 9^a ed., Wolters Kluwer, New York, 2020.

PRIDDIS, S.: "Competition and Consumer Law in the UK", *Antitrust*, 2007.

PUCCI, M.: "Pacchetti turistici e diritti dei viaggiatori nell'ordinamento giuridico italiano ai tempi del coronavirus", *Actualidad jurídica iberoamericana*, 2020, n. 12 bis.

RODGER, B.J.: "The Public Private Enforcement Relationship", in AA. VV.: *Il private enforcement nel diritto comunitario della concorrenza: ruolo e competenze dei giudici nazionali* (a cura di G.A. BENACCHIO e M. CARPAGNANO), Cedam, Padova, 2009.

ROSSI CARLEO, L.: "Art. 37 bis", in AA. VV.: *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza* (a cura di E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA e G. PERLINGIERI), 2^a ed., Esi, Napoli, 2018.

SANTAGATA, R.: "Gli effetti del coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti", *giustiziacivile.com*, 2020.

SARTORI, F.: *Informazione economica e responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2011.

SCOGNAMIGLIO, C.: "L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista", *giustiziacivile.com*, 2020

SHAVELL, S.: *Foundations of economic analysis of law*, Belknap Press, Harvard, 1984.

SUPINO, I.: "Individuazioni di 'fonti alternative di finanziamento' per le PMI nelle previsioni della Capital Market Union", *Contr. impr.*, 2016.

VAN DE BERGH R. e GIANNACCARI, A.: "L'approccio più economico nel diritto comunitario della concorrenza. Il più è troppo o non (ancora) abbastanza?", *Merc. conc. reg.*, 2014.

VAN LOO, R.: "Broadening consumer law: Competition, protection, and distribution", *Notre Dame Law Review*, 2019.

VEDDER, H.: "Competition law and consumer protection: How competition law can be used to protect consumers even better or not", *European Business Law Review*, 2006.

ZAMPONE, A.: "Riflessioni sulla dir. (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati", *Dir. trasp.*, 2018.

ZOPPINI, A.: "Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai 'codici di settore' (lo ius variandi nei del consumo e delle comunicazioni elettroniche)", *Riv. dir. civ.*, 2016.

